

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 maggio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche. (13R00239) Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2013, n. 3.

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali. (13R00216) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing. (13R00162) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2013, n. 031/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. (13R00203) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2013, n. 032/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) e al decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale. (13R00204) Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo). (13R00226) Pag. 13



LEGGE REGIONALE 2 aprile 2013, n. 12.

Attività di controllo ambientale svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009. (13R00227). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2013, n. 13.

Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012. (13R00228). Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 5.

Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1. (13R00149). Pag. 19

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2013, n. 6.

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo. (13R00209) Pag. 20

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 22 febbraio 2013, n. 2.

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. (13R00205) Pag. 21

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 marzo 2013, n. 7.

Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali. (13R00223) Pag. 40

LEGGE 10 aprile 2013, n. 8.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. (13R00224) Pag. 40



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 26 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche.

1. Alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1 (*Indennità integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)*). — 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modifiche, è istituita un'indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino-Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall'art. 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Per i cittadini e le cittadine comunitarie l'indennità spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

2. L'indennità spetta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Per beneficiare dell'indennità la persona interessata deve es-

sere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, non deve possedere i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, ma deve essere in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1 della medesima legge, alla data del licenziamento deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda e deve beneficiare del trattamento di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 92 del 2012 (ASpI) o del trattamento ordinario di disoccupazione agricola.

3. Per mantenere il godimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari devono essere disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuate dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali. La perdita o la sospensione dello stato di disoccupazione comporta, rispettivamente, la perdita o la sospensione dell'indennità di cui al presente articolo.

4. L'indennità è pari ad euro 850,00 mensili ed è proporzionata all'orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

5. L'indennità è erogata per un periodo massimo di quattro mesi ad integrazione della durata dell'ASpI e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione della pensione anticipata o di vecchiaia.

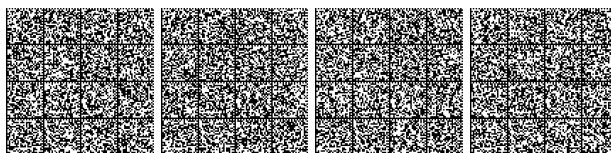
6. L'indennità non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ad esclusione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche.»;

b) dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Misure anticrisi*). — 1. Al fine di estendere le tutele previste dall'art. 1 anche a coloro che hanno perso il lavoro o sono sospesi dallo stesso a causa del protrarsi della crisi economica, la Regione eroga l'indennità di cui al comma 2 e finanzia le politiche attive connesse.

2. L'indennità spetta per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 anche ad integrazione di eventuali indennità statali. L'indennità è corrisposta per una durata massima di sei mesi in misura non superiore all'importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale, al netto della riduzione di cui al comma 3.

3. La somma dell'indennità di cui al presente articolo e delle eventuali indennità statali percepite dal soggetto beneficiario non può comunque essere superiore all'importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale, al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986).



4. La Regione concorre inoltre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.»;

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Delega di funzioni*). — 1. La gestione degli interventi di cui alla presente legge è delegata alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a stabilire i termini e le modalità di accesso, la durata, le modalità di erogazione e sospensione, nonché quant'altro necessario all'attuazione degli interventi stessi secondo i propri ordinamenti e in armonia con le rispettive politiche sociali e del mercato del lavoro. Le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì gli eventuali ulteriori requisiti di accesso agli interventi.

2. Le funzioni delegate alle Province possono essere esercitate direttamente o mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).»;

d) gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche.

1. All'art. 3, comma 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto infine ad impostare e portare a compimento un programma di promozione e di comunicazione al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione della regione, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione che abbia ottenuto l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, delle informazioni e dei dati personali riguardanti lavoratori/lavoratrici ed aziende operanti nel territorio regionale messi a disposizione dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dagli enti gestori dei Fondi, nel rispetto degli obblighi e misure di sicurezza previsti in materia di protezione dei dati personali. Allo stesso modo il Centro pensioni complementari regionali è autorizzato a comunicare all'INPS le informazioni e i dati personali degli aderenti ai Fondi necessari all'Istituto per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, secondo quanto stabilito dalla suddetta convenzione in base alla quale sono definite le modalità di attuazione e gestione dei flussi informativi tra il Centro pensioni complementari regionali e l'INPS. Il Centro pensioni complementari regionali può rendere disponibili tutte le informazioni e i dati sopra indicati anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in forma aggregata e per scopi statistici correlati all'espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) si applicano anche ai soggetti sospesi dalla lista di mobilità alla data del 31 dicembre 2012.

2. Agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1993 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge. A coloro che sono licenziati il giorno 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1993 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento in lista di mobilità per la mancata proroga all'anno 2013 dell'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione).

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per la Provincia autonoma di Trento alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, si fa fronte per il 2013 con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013. Per la Provincia autonoma di Bolzano alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, per il 2013 si fa fronte per euro 1 milione con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 e per euro 3 milioni con i fondi già assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

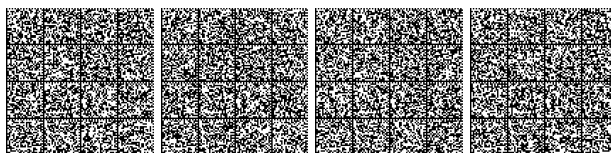
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 marzo 2013

PACHER

(*Omissis*)

13R00239



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2013, n. 3.

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci» e di altre leggi provinciali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del
12 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci».

1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti all'albo professionale di altre regioni o della provincia di Trento è subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche e se la professione viene esercitata in rispetto dell'art. 19 o se presso una scuola di sci.».

2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogato.

3. Il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«7. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di chi ha conseguito la qualifica professionale di maestro di sci in altri Stati è consentito previa comunicazione preventiva all'ufficio provinciale competente ed in conformità alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci.».

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».

1. Dopo l'art. 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 131-bis (Misure straordinarie per i danni ad edifici completamente distrutti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012) 1. In caso di distruzione completa di edifici ad uso civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel dicembre 2012 nel Comune di Badia, è concesso un contributo a fondo perduto per i danni effettivamente subiti in misura non superiore al 70 per cento del valore degli stessi. L'Ufficio provinciale Estimo esprime un parere di congruità sull'ammontare dei danni subiti.

2. Non si applicano le cause di esclusione di cui all'art. 32, comma 1, ad eccezione della lettera a). Il contributo di cui al presente articolo non è concesso per coprire eventuali spese per l'acquisizione di aree idonee all'edificazione, per le quali, se del caso, si applica l'art. 30, comma 4. I contributi concessi possono essere utilizzati per la ricostruzione degli edifici distrutti oppure per la costituzione di un diritto di usufrutto, uso o abitazione.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa entro il 1° gennaio 2014. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo 4.».

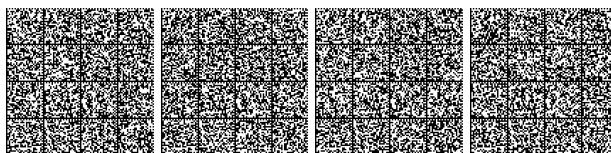
Art. 3.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale».

1. L'art. 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché l'art. 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono sostituiti dal seguente articolo:

«Art. 44-ter (Commercio al dettaglio nelle zone produttive). — 1. Nelle zone produttive il commercio al dettaglio è consentito solo nel rispetto della tutela dell'equilibrato sviluppo dell'ambiente urbano e in armonia con la necessità di un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico, della tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente rurale e cittadino, del paesaggio e della natura, della tutela dei monumenti e dei beni culturali, della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini.

2. La valutazione e la decisione circa l'idoneità all'esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive sono effettuate dai comuni territorialmente competenti. Tenuto conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione, e stante la scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia



delle esigenze dell'ambiente urbano, della pianificazione territoriale e del traffico, degli interessi sociali ambientali e culturali finalizzati all'integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali ed in considerazione delle esigenze di pianificazione territoriale sovracomunale, la Giunta provinciale emana entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge indirizzi, criteri e modalità vincolanti per la valutazione e la decisione da assumere da parte dei comuni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'emanazione degli indirizzi e alla decisione circa l'idoneità delle aree di cui al comma 2, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso nei seguenti casi:

a) Le merci che per il loro volume ed ingombro e per la difficoltà connessa alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali, possono essere vendute al dettaglio nelle zone produttive senza limitazioni di superficie. Tali merci sono: auto e moto-veicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, incluse le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all'ingrosso, nonché determinati accessori.

b) Possono altresì essere venduti gli accessori alle merci di cui alla lettera a). La Giunta provinciale determina gli accessori ammessi. La Giunta provinciale, fermo restando quanto già previsto dalle norme urbanistiche, determina inoltre, di concerto con i comuni, il numero dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.

c) Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che all'entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato legittimamente la loro attività nelle aree produttive nelle quali vengono vendute merci diverse da quelle elencate alla lettera a). Tali strutture possono continuare la loro attività, ma non possono essere ampliate, trasferite o concentrate.

d) Le imprese artigiane ed industriali possono vendere, presso le loro sedi nelle aree produttive, i propri prodotti nonché gli articoli strettamente legati all'esercizio della propria attività. Tali prodotti sono determinati dalla Giunta provinciale.

e) Il commercio al dettaglio nelle zone produttive è altresì ammesso:

1. nei cinema, per articoli determinati dalla Giunta provinciale;

2. nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti determinati dalla Giunta provinciale;

3. senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare, per la realizzazione a Bolzano del centro commerciale con rilevanza provinciale.

f) La possibilità di esercitare l'attività di commercio al dettaglio di cui alla lettera c) decade, se cessa l'attività di commercio al dettaglio.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, «Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto».

1. Il titolo della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è sostituito dal seguente: «Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è così sostituito:

«3. Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.».

3. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (Potestà regolamentare del comune in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES). — 1. In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale i comuni sono autorizzati, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ridurre con proprio regolamento la maggiorazione TARES prevista al comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, di massimo 0,3 euro al metro quadrato.

2. Ai sensi dell'art. 80, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si determina che la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani adottata dagli enti locali ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, possono essere rimosse mediante le seguenti modalità: tramite bonifico diretto bancario o postale o tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale oppure secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. La modalità o le modalità e i termini di riscossione sono stabiliti nel regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti.».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«2. Gli effetti dell'accantonamento effettuato dallo Stato a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali della Provincia di cui al comma 13 -bis dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, sono disciplinati con l'accordo sulla finanza locale di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.».



Art. 5.

Abrogazione

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, aggiunta dall'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è abrogata.

Art. 6.

Disposizione finanziaria e entrata in vigore

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 8 marzo 2013

DURNWALDER

13R00216

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 27 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) che prevede la concessione di un contributo straordinario ai Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al «cloud computing»;

Vista la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale);

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che dispone che i

criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale che autorizza la concessione degli incentivi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r*), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 222 di data 13 febbraio 2013 con la quale è approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.



Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i consorzi per lo sviluppo industriale il cui ordinamento è disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, e il cui ambito ricade nel territorio montano come delimitato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

2. I consorzi chiedono il contributo esclusivamente per investimenti negli ambiti degli agglomerati industriali di propria competenza, finalizzati a sostenere a favore delle imprese che vi operano lo sviluppo dei servizi offerti dalla tecnologia, detta comunemente «cloud computing», che permette di elaborare e archiviare dati in rete.

Art. 3.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili gli investimenti finalizzati a consentire l'utilizzo, anche con finalità di sola ottimizzazione, della tecnologia e dei servizi di cloud computing:

a) lavori di infrastrutturazione delle aree di insediamento delle attività produttive di competenza dei consorzi;

b) realizzazione o adeguamento di fabbricati, nonché realizzazione o adeguamento di impianti per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing;

c) acquisto dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing e dei supporti o contenitori per l'alloggiamento e la protezione della stessa nonché l'acquisto di licenze di programmi informatici (software).

2. Non sono finanziabili lotti di lavori e forniture di cui non è prevista la funzionalità immediata rispetto alla possibilità da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 2, di usufruire di un servizio di cloud computing, secondo quanto illustrato nella relazione di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per gli investimenti di cui all'art. 3.

3. Nel caso di lavori riconducibili all'ambito di applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le spese tecniche, generali e di collaudo sono ammissibili nella misura massima prevista dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres.

4. Nel caso di acquisizione di beni strumentali, le spese tecniche, per ricerca e sviluppo, per licenze e legali sono ammesse nel limite del 15 per cento della spesa di acquisizione del bene.

Art. 5.

Spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili le spese derivanti da contratti stipulati a seguito di procedure di affidamento non conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per forniture di beni e servizi eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto

giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad eccezione dell'IVA che il beneficiario sostiene definitivamente in quanto non detraibile, e gli oneri fiscali comunque connessi all'investimento non sono spesa ammissibile a contributo.

4. I costi amministrativi e finanziari non sono spesa ammissibile a contributo.

5. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi investimenti. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

Art. 6.

Ammontare del contributo

1. Il contributo massimo richiedibile è di euro 500.000,00.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 2.

4. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile nella misura richiesta per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, a seguito dell'approvazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l'assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con ricevuta di ricevimento, dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 3.

6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 4 può essere integrato, entro il limite del contributo massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 7.

Presentazione della domanda

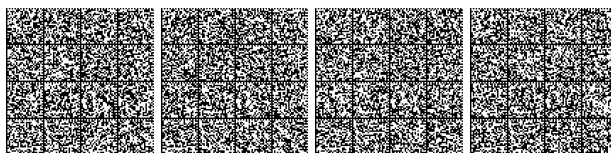
1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il giorno 8 marzo 2013. La consegna della domanda deve avvenire esclusivamente a mano presso la sede del Servizio, in Udine, Via Sabbadini n. 31, entro e non oltre le ore 16.00.

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nella domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, una relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo perseguite con l'investimento per il quale il contributo è richiesto.

4. La relazione di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio:

a) descrive la finalità dell'investimento, mettendo in evidenza il rapporto dell'oggetto dell'investimento con la finalità di cui all'art. 2, comma 54, della legge regionale 27/2012. In particolare, la relazione precisa in che modo l'investimento consente l'utilizzo del cloud computing, come specificato all'art. 3, e indica la capacità di archiviazione (TB Storage) disponibile per il servizio al termine dell'investimento;



b) descrive l'oggetto dell'investimento con la relativa analisi della spesa prevista;

c) riporta il quadro finanziario dell'investimento, al netto dell'IVA, e la quota dell'eventuale compartecipazione del consorzio nella spesa prevista. Se il richiedente non detrae l'IVA, il quadro finanziario comprende anche questa voce di costo, evidenziata accanto alla singola voce dell'investimento a cui è collegata;

d) precisa se trattasi di investimento a implementazione di un piano di investimenti del consorzio avente la finalità di cui all'art. 2, comma 54, della legge regionale 27/2012, fornendo del piano - comprensivo dell'investimento di cui alla domanda di contributo - una sintetica e puntuale descrizione, articolata per singolo investimento, del quale vengono indicati l'obiettivo raggiunto o previsto, la spesa prevista, la spesa sostenuta e la specifica fonte di finanziamento;

e) precisa se trattasi di investimento complementare rispetto a investimenti realizzati da soggetti diversi dal consorzio, di cui fornisce una sintetica e puntuale descrizione, evidenziando il motivo della complementarità.

5. Oltre alla relazione di cui al comma 3, alla domanda sono allegati:

a) una copia o un estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio con la quale è autorizzata la presentazione della domanda;

b) nel caso di lavori, progetto di massima o studio di fattibilità di cui all'art. 56, commi 1 e 6-ter, della legge regionale 14/2002, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista.

6. Sono fatte salve le domande di contributo presentate ai sensi di legge prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, il Servizio coordinamento politiche per la montagna provvederà a richiedere agli interessati le necessarie integrazioni alla domanda o alla relazione illustrativa prevista dall'art. 2, comma 55, della legge regionale 27/2012, al fine di acquisire le informazioni o gli atti di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8.

Termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 7, comma 1.

2. Il termine per la conclusione dei procedimenti di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande di liquidazione ed erogazione di cui all'art. 12.

3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.

4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

Art. 9.

Procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

3. Ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, propedeutica all'approvazione della graduatoria, il Servizio coordinamento politiche per la montagna acquisisce dal Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, della Direzione centrale attività produttive,

la documentazione presentata dai consorzi istanti ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 3/1999 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 2, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2012 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dall'art. 10.

5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

6. In caso di ricevimento di una sola domanda di contributo, non si dà corso alla formazione della graduatoria e, verificatane l'ammissibilità, si provvede al suo finanziamento.

Art. 10.

Criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2012 e dal presente regolamento.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata secondo i seguenti criteri di selezione:

a) dimensionamento del servizio di cloud computing, al termine dell'investimento per il quale è richiesto il finanziamento, punti 25:

1. per l'investimento riguardante il servizio dimensionato sul valore più grande di capacità di archiviazione (TB storage), tra tutte le domande presentate, punti 25;

2. per investimenti riguardanti servizi dimensionati su valori inferiori a quello di cui al punto precedente, punti da 0 a 24, assegnati in base al rapporto tra il valore più grande, tra tutte le domande presentate, e il valore riscontrabile per ogni singola domanda;

b) implementazione di un piano di investimenti del richiedente ed avente la finalità dell'art. 2, comma 54, della legge regionale 27/2012, fino a punti 21:

1. valore dell'investimento oggetto della domanda inferiore o uguale al 10 per cento della somma degli investimenti effettuati e dell'investimento oggetto della domanda di contributo, punti 21;

2. valore dall'11 per cento al 20 per cento, punti 19;

3. valore dal 21 al 30 per cento, punti 16;

4. valore dal 31 al 40 per cento, punti 12;

5. valore dal 41 al 50 per cento, punti 7;

6. valore dal 51 al 60 per cento, punti 1;

7. superiore al 60 per cento, punti 0;

c) complementarità dell'investimento rispetto a investimenti realizzati da soggetti diversi dal consorzio richiedente, punti 4;

per un punteggio massimo assegnabile di punti 50.

3. In caso di parità di punteggio, si adotta il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. In caso di integrazione della domanda o della relazione illustrativa secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, si considera a tal fine la data di ricevimento della documentazione richiesta.

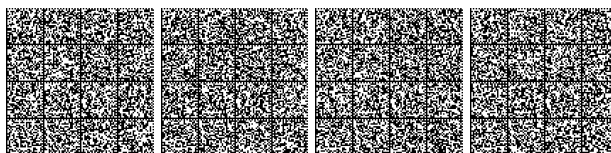
Art. 11.

Inizio e conclusione degli investimenti finanziati

1. Il beneficiario può dare inizio agli investimenti finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

2. Gli investimenti devono essere conclusi entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

3. Le date di inizio e conclusione degli investimenti sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.



4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata e circostanziata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

Art. 12.

Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:

a) per i lavori, su domanda del beneficiario ad inizio dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della legge regionale 3/1999. A tal fine il beneficiario allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante l'inizio dei lavori e copia degli elaborati progettuali;

b) per la fornitura di beni, a presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta a corredo della domanda di saldo del contributo.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di dieci anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo, e dei beni mobili per la durata di cinque anni, sempre dalla data del provvedimento suddetto. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere i beni per i suddetti periodi, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.

3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura «Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia»; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo.

6. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.

Art. 14.

Variazioni dell'investimento

1. Le varianti agli investimenti devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione illustrativa della variante stessa, contenente le motivazioni della medesima, e dal testo modificato della relazione di cui all'art. 7, comma 4.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo saranno stabilite le tipologie di variante di mera natura finanziaria non soggette ad autorizzazione, fermo restando che variazioni nel limite del 10% della singola voce di spesa non costituiranno di norma oggetto di preventiva autorizzazione.

3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 15.

Rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, secondo la modalità prevista dall'art. 42 della legge regionale 7/2000 e specificate nel decreto di concessione.

2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata e circostanziata del beneficiario, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

Art. 16.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancata conclusione dell'investimento;

c) mancato conseguimento della finalità del contributo;

d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 5;

e) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui all'art. 13, comma 1;

f) mancato rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'art. 13, comma 2;

g) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;

h) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'investimento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori e le forniture non conformi e la conseguente riduzione del contributo.

3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 17.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 18.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'investimento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.



Art. 19.

Trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni:

a) i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;

b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo;

c) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 20.

Rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.

2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, oltre al presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

Art. 21.

Entra in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis).

13R00162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 febbraio 2013, n. **031/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 6 marzo 2013)*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2004)», ai sensi delle quali la Regione concorre mediante contributi annuali al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che provvedono

alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)» emanato con proprio decreto 27 aprile 2011, n. 092/Pres.;

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento, il quale fissa al primo giugno di ciascun anno il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo da parte delle istituzioni scolastiche interessate a fornire ai propri studenti il servizio di comodato dei libri di testo;

Considerata l'esigenza, al fine di garantire una maggiore efficacia del servizio, di modificare tale disposizione regolamentare anticipando al 30 aprile di ciascun anno il suddetto termine, con conseguente anticipazione della fase di erogazione del contributo alle istituzioni scolastiche, in modo da consentire, alle stesse di ordinare presso i fornitori, prima della pausa estiva, i testi necessari;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

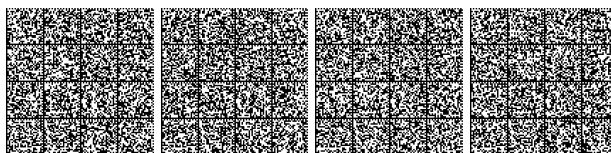
Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) con particolare riferimento all'art. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 8 febbraio 2013, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres.»;

Decreta

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 92/2011

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) le parole: «entro il primo giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascun anno».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2013, n. 032/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) e al decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 6 marzo 2013)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto di data 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale», successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2011, n. 81;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 125;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Seme-stre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa pubblica), come convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare i commi 149 e seguenti dell'art. 1;

Ritenuto opportuno effettuare delle modifiche al regolamento approvato con proprio decreto n. 0216/Pres./2010 onde aggiornarlo alle intervenute variazioni normative;

Valutata l'opportunità di eliminare la previsione di introdurre un elenco di operatori economici in quanto, stante la residualità dell'utilizzo delle procedure autonome da parte della stazione appaltante, la creazione e la tenuta dell'elenco risulterebbero contrarie al principio di economicità dell'azione amministrativa;

Considerata l'utilità di procedere ad alcune modifiche sulla tipologia di beni e servizi acquisibili in economia;

Visto inoltre il Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, emanato con proprio decreto di data 29 luglio 2009 n. 0214/Pres.;

Considerata la necessità di coordinare anche la disciplina dettata con il predetto Regolamento con le nuove disposizioni;

Ravvisata ulteriormente la necessità di meglio definire i criteri per l'espressione della congruità tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 20 febbraio 2013, n. 238 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) e al decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale)»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) e al decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) e al decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale)

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale), le parole: «inferiori a 193.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 200.000 euro».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo le parole: «spese postali,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le spese per modulistica e stampati postali.»

2. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo la lettera *u*) è inserita la seguente:

«*u-bis*) armi, munizioni, accessori necessari per la pulizia delle armi e buffetteria;».

3. Alla lettera *w*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «elettrici ed idrici e di altri impianti tecnici e tecnologici» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo la lettera *t*) è inserita la seguente:

«*t-bis*) servizi di manutenzione di impianti elettrici, idrici, di elevatori e di altri impianti tecnici e tecnologici;».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Individuazione dello strumento per l'acquisizione di beni e servizi

1. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi l'Amministrazione regionale verifica se sia attiva una convenzione Consip, di seguito convenzione, che abbia per oggetto beni o servizi comparabili a quelli da acquisire.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito positivo, l'Amministrazione regionale, in alternativa:

a) aderisce alla convenzione;

b) procede attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, utilizzando in ogni caso i parametri prezzo – qualità fissati dalla convenzione come limiti massimi;

c) solo nel caso in cui sul mercato elettronico non siano disponibili i beni o servizi di interesse, né ve ne siano di comparabili ad essi, procede all'acquisizione secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7, utilizzando in ogni caso i parametri prezzo – qualità fissati dalla convenzione come limiti massimi.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito negativo, l'Amministrazione regionale:

a) procede attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

b) solo per il caso in cui sul mercato elettronico non siano disponibili i beni o servizi di interesse, né ve ne siano di comparabili ad essi, procede all'acquisizione secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 216/2010, le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

2. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 216/2010, le parole: «dagli elenchi di cui all'art. 5 ovvero» sono soppresse.

3. Il comma 2-*bis* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. L'indagine di mercato di cui al comma 2 può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.».

4. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo le parole: «ovvero messaggio di posta elettronica certificata,» sono inserite le seguenti: «ovvero ancora attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche.».

5. Alla lettera *f*) del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «inclusa l'eventuale necessità» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la necessità».

6. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) la previsione che l'Amministrazione regionale può recedere dal contratto qualora intervengano convenzioni che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico per la stazione appaltante e l'appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche al corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;».

7. Alla lettera *d*) del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo le parole: «lettera raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo equivalente».



8. Alla lettera *i*) del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «l'eventuale necessità» sono sostituite dalle seguenti: «la necessità».

9. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo la lettera *k*) è aggiunta la seguente:

«*k-bis*) la previsione che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non procedere alla stipula qualora venga attivata una convenzione migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione.».

10. La lettera *a*) del comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'accettazione delle previsioni e condizioni in essa contenute;».

11. Dopo il comma 10 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è inserito il seguente:

«10-bis. L'eventuale inammissibilità dell'offerta è comunicata all'operatore economico interessato.».

12. Il comma 12 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

«12. L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti, la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera *a*) del decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi per i quali l'importo del corrispettivo è inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato contraente, in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2.».

2. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, sono aggiunte le parole: «Tranne nei casi in cui l'Amministrazione regionale proceda all'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero secondo la procedura di cui all'art. 7, nonché nel caso di presentazione di un'unica offerta, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni di cui all'art. 6 comma 12.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Le garanzie richieste a corredo dell'offerta di cui all'art. 6, comma 4, lettera *f*) e la cauzione definitiva di cui all'art. 6, comma 5, lettera *i*) sono prestate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Nel caso di affidamento diretto secondo le procedure di cui all'art. 7, la stazione appaltante ha facoltà di prescindere dal richiedere la cauzione definitiva, tenuto conto dell'importo del corrispettivo contrattuale.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro».

3. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo le parole: «di ristorazione» sono inserite le seguenti: «e pernottamento».

4. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

5. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro».

6. Al comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) servizi di traduzione e interpretariato per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA.».

7. Dopo il comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, è inserito il seguente:

«2 bis. Per le spese di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.»

8. Dopo il comma 3 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le spese di cui ai commi 1 e 2 che non siano effettuate a mezzo di contante non trova applicazione il capo II del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e di attestazione di conformità della prestazione contrattuale), sono aggiunte le parole: «La verifica dell'adeguatezza tecnica è effettuata tenendo conto sia delle caratteristiche tecniche intrinseche della dotazione, sia della destinazione d'uso prevista nello specifico caso.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009, dopo le parole: «dei prezzi desunti» sono inserite le seguenti: «dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché».

2. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009 le parole: «degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli standard tecnologici adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale e delle disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle dotazioni informatiche all'interno dell'Amministrazione medesima».



Art. 11.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009 le parole: «dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati,» sono sostituite dalle seguenti: «dai dirigenti e dai titolari di posizione organizzativa».

Art. 12.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009, le parole: «dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati,» sono sostituite dalle seguenti: «dai dirigenti e dai titolari di posizione organizzativa».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00204

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 29 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 64/2009

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) le parole: «il 31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2014».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2013.

(Omissis).

13R00226

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2013, n. 12.

Attività di controllo ambientale svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 10 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 30/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell'ambito delle attività di ispezione e vigilanza di cui all'art. 7, dalle quali consegue l'accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale vigente.».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 aprile 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2013.

(Omissis).

13R00227

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2013, n. 13.

Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 10 aprile 2013)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 28

(CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)

Art. 1.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), dopo le parole: «attività di vendita» sono aggiunte le seguenti: «al dettaglio».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 18 septies della l.r. 28/2005

1. L'art. 18 septies della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 18 septies Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita - 1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:

1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;

2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione Comunale «PAC» ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al d.lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003);

3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;

4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;

7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.



b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:

1) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);

2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;

4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato;

5) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

6) realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico».

Art. 3.

Modifiche all'art. 19 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata

dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: «1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1».

Art. 4.

Modifiche all'art. 19 ter della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 19 ter della l.r. 28/2005, le parole: «lettera g bis») sono sostituite dalle seguenti: «lettera h) ».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 quater della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 19 quater della l.r. 28/2005, le parole: «lettera g bis») sono sostituite dalle seguenti: «lettera h)».

2. Il comma 2 dell'art. 19 quater della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «2. Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prezzo finale di vendita, tranne che nelle ipotesi di vendite straordinarie e promozionali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96».

Art. 6.

Modifiche all'art. 19 quinquies della l.r. 28/2005

1. La lettera c) del comma 6 dell'art. 19 quinquies della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Dopo il comma 6 dell'art. 19 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: «6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari».

Art. 7.

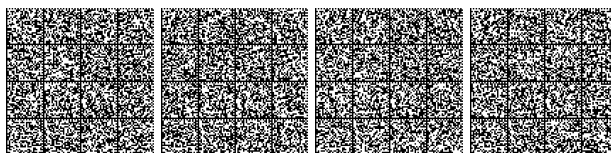
Modifiche all'art. 21 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 28/2005 le parole: «agli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 13».

Art. 8.

Modifiche all'art. 22 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente: «g bis) i criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito, nel caso di assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione»;



2. Dopo la lettera g *bis*) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente: «g-ter) i criteri per l'individuazione e il funzionamento dei centri commerciali naturali di cui all'art. 98, comma 1, lettera b)».

Art. 9.

Modifiche all'art. 29 della l.r. 28/2005

1. La lettera i) dell'art. 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: «i) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. ».

2. La lettera j) del comma 1 dell'art. 29 della l.r. 28/2005 è abrogata.

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 29 bis della l.r. 28/2005

1. L'art. 29 bis della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 28/2005

1. L'art. 32 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 32 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

2. La durata della concessione di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici anni tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, abilita anche:

a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere. ».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 28/2005

1. L'art. 34 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 34 Assegnazione dei posteggi 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. L'autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione si applicano



comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

10. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 22. ».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 40 septies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 40 sexies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: «Art. 40 septies Norma transitoria 1. Per l'anno 2013 il comune effettua la verifica di regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 bis, comma 2, entro il termine del 31 dicembre 2013».

Art. 14.

Modifiche all'art. 50 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 50 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente: «e bis) per modalità servito, il rifornimento effettuato direttamente da apposito personale»

2. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell'art. 50 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente: «e ter) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane»

Art. 15.

Modifiche all'art. 54 della l.r. 28/2005

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 54 della l.r. 28/2005 è abrogata

Art. 16.

Modifiche all'art. 54 bis della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 54 bis della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «1. Nelle aree montane di cui all'art. 50, comma 1, lettera h bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune».

Art. 17.

Modifiche all'art. 56 della l.r. 28/2005

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 56 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: «a) l'attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo».

Art. 18.

Modifiche all'art. 84 della l.r. 28/2005

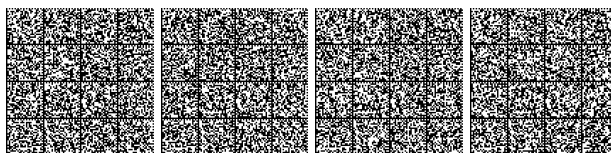
1. Il comma 3 dell'art. 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «3. Durante l'orario di apertura nell'impianto deve funzionare almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l'esclusione del collegamento con l'accettatore di banconote o almeno un'apparecchiatura self-service post-pagamento».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 84 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: «3 bis. Durante l'orario di apertura dell'impianto deve essere garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La possibilità della richiesta dell'assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune».

Art. 19.

Modifiche all'art. 105 della l.r. 28/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 105 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: «d) attiva impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all'art. 54 bis, comma 1».



2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 105 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente: «*d bis*) non attiva durante l'orario di apertura, ai sensi dell'art. 84, comma 3, almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l'esclusione del collegamento con l'accettatore di banconote o almeno un'apparecchiatura self-service post-pagamento»

3. Il comma 2 dell'art. 105 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione di impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all'art. 54 bis, comma 1, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione».

Art. 20.

Modifiche all'art. 111 bis della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: «*3-bis* Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. ».

2. Dopo il comma 3 bis dell'art. 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: «*3-ter* Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 fino alla data di approvazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010».

3. Dopo il comma 3 ter dell'art. 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: «*3-quater*. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo».

4. Dopo il comma 3 quater dell'art. 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: «*3 quinquies* La limitazione di cui all'art. 34, comma 4, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010».

5. Dopo il comma 3 quinquies dell'art. 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: «*3 sexies*. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'art. 32, comma 3, si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2012, N. 52 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 E DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1.

MODIFICHE ALLA L.R. 28/2005 E ALLA L.R. 1/2005)

Art. 21.

Modifiche all'art. 64 della l.r. 52/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005), è aggiunto il seguente: «1 bis Fino al termine di cui al comma 1, il limite dimensionale massimo di cui al comma 1 può essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le grandi strutture la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento al settore merceologico non alimentare, che si caratterizzino per un'offerta merceologica tale da poter risultare di particolare interesse per un mercato anche di scala sovregionale, da valutare in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 18 sexies della l.r. 28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali previsti dal relativo piano attuativo già approvato al 29 settembre 2012».

Art. 22.

Modifiche all'art. 66 della l.r. 52/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 66 della l.r. 52/2012, è inserito il seguente: «1 bis. Qualora le previsioni di cui al comma 1, siano relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, il comune convoca alla conferenza di pianificazione di cui allo stesso comma 1, solo la Regione e la provincia».

Art. 23.

Modifiche all'art. 69 della l.r. 52/2012

1. Il comma 3 dell'art. 69 della l.r. 52/2012 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

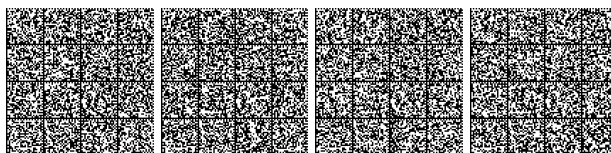
Firenze, 5 aprile 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.03.2013

(*Omissis*).

13R00228



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 5.

Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 6 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce il ruolo, nel campo della cultura letteraria in Abruzzo, del Premio letterario «Città di Penne-Mosca» e ne promuove la continuità, l'ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.

2. La Regione riconosce altresì il ruolo, nel campo dello studio delle tradizioni popolari abruzzesi, del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari «A.M. Di Nola» di Cocullo e ne promuove la continuità, l'ulteriore sviluppo, nonché la diffusione.

Art. 2.

Contributo regionale

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, può sostenere finanziariamente le attività mediante elargizioni ai Comuni di contributi anche annuali.

2. La concessione dei contributi regionali, nelle forme e modi di cui al comma 3, sono subordinati alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento delle attività, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante.

3. L'ammontare complessivo dei contributi, che non può eccedere il 50% delle spese sostenute, è erogato dalla Giunta regionale nelle seguenti misure:

a) 40% prima della realizzazione delle attività e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

4. I contributi regionali, se erogati, salvo diversa disposizione di legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall'applicazione di altre leggi regionali.

Art. 3.

Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione «FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA» (FORMEZ PA)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del dettato dell'art. 67, comma 2, dello Statuto Regionale, intende avvalersi delle funzioni di supporto alle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa, svolte dall'Associazione «FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA» (FORMEZ PA) nei confronti dei soggetti associati, al fine di accompagnare e supportare questo Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, per la modernizzazione ed innovazione delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, intervenendo in materia di formazione, di servizi e di assistenza tecnica.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in considerazione della valenza delle attività espletate da FORMEZ PA per il perseguimento della propria missione istituzionale, si associa all'Associazione FORMEZ PA, attenendosi alle modalità indicate nello Statuto di FORMEZ PA, registrato a Civitavecchia il 26.3.2010 al n. 398 Serie I T.

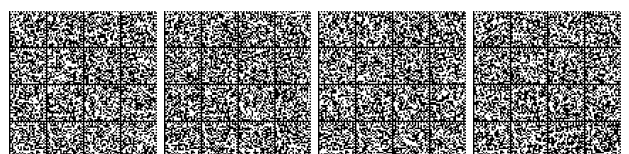
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati per l'anno 2013 in € 5.000,00 (Cinquemila/00), si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base 02.01.005 - Capitolo di spesa 011450 "Spese per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale e riqualificazione professionale - legge regionale 14.9.1999, n. 77" del bilancio annuale di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le disponibilità presenti sul capitolo stesso il cui stanziamento verrà definito annualmente con legge di bilancio.

4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali provvede all'attuazione ed agli aspetti amministrativo-contabili derivanti dal presente articolo.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 17.11.2010, n. 49 «Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010»

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 49/2010, sono soppresse le parole "per l'annualità 2011".



Art. 5.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 «Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)»

1. L'art. 2 della legge regionale 69/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Norma finanziaria). — 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata per l'anno 2013 la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di ambiente - D.P. C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni.

2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;

b) UPB 06.02.004 capitolo di spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - legge regionale 8.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.»

Art. 6.

Modifica all'art. 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - legge Finanziaria Regionale 2012)

1. Al comma 2, dell'art. 63, della legge regionale 1/2012, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2013».

2. I commi da 3 a 14, dell'art. 63, della legge regionale 1/2012 trovano applicazione dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 febbraio 2013

CHIODI

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2013, n. 6.

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 13 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29/2011

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:

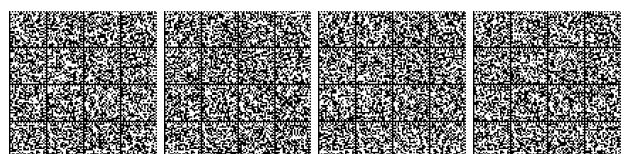
«7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti a favore della marineria pescarese.»

Art. 2.

Integrazioni all'art. 102 della legge regionale n. 64/2012

1. All'art. 102 della legge regionale 16 dicembre 2012, n. 64 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge europea regionale 2012)» dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale



e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006.»

Art. 3.

Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara

1. Al fine di tutelare le risorse ittiche, è autorizzato l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013 della scadenza dell'arresto temporaneo delle Unità da pesca con sistemi a strascico di stanza nel porto di Pescara, disposto originariamente con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012, già integrata dalle DD.GG.RR. n. 613 del 28 settembre 2012 e n. 827 del 3 dicembre 2012, e con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n. 41 del 6 luglio 2012, integrata dalle successive Ordinanze n. 67 del 3 ottobre 2012 e n. 73 del 3 dicembre 2012.

2. Limitatamente alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che abbiano già adempiuto alle prescrizioni all'uopo dettate dalla Capitaneria di Porto di Pescara con le Ordinanze di cui al comma 1, è corrisposto, in relazione al periodo di arresto effettivamente praticato nel periodo 1° marzo 2013 - 30 aprile 2013, un aiuto in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 3, stimati per il solo anno 2013 in € 428.000,00, si provvede:

a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016-141501 denominato «Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221» per € 23.498,00 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

b) per € 404.502,00, con l'utilizzo di una quota del saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione, in attuazione dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 29, stanziato nell'unità previsionale di base 15.01.002 «Fondo speciale per spese correnti», già disponibile a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 4 marzo 2013 che formalizza le risultanze finanziarie liquidatorie dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA).

2. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge regionale

n. 3/2002, istituendo un nuovo capitolo di spesa denominato «Interventi regionali alla marineria pescarese» sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 08.01.016. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Dall'attuazione dell'art. 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. La Regione Abruzzo, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013 - 2015, provvede alle attività previste con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 marzo 2013

CHIODI

13R00209

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 22 febbraio 2013, n. 2.

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 4 marzo 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare, il comma 4 dell'art. 56 dello Statuto;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;



Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 «Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328» così come modificata ed integrata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;

Visto in particolare, l'art. 16-*bis* «Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» e l'art. 16-*ter* «Le aziende pubbliche di servizi alla persona» della citata legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

Visto altresì, il comma 1-*bis* dell'art. 60 «Abrogazioni», della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

Visto il decreto presidenziale n. 23/2011 «Direttive generali per la definizione dell'*iter* procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali»;

Vista la delibera della giunta regionale n. 33 dell'8 febbraio 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca le norme che disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza istituite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, e l'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, ispirandosi alle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e in osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. Ai fini del riordino, il presente regolamento disciplina la trasformazione delle istituzioni, a seconda della tipologia e del carattere, in aziende e in associazioni o fondazioni di diritto privato, di seguito denominate associazioni o fondazioni.

Art. 2.

Disposizioni comuni

1. Il riordino delle istituzioni avviene nel rispetto della volontà dei fondatori e degli scopi statutari.

2. La trasformazione è deliberata dall'organo di amministrazione, oppure dal commissario incaricato della temporanea reggenza dell'amministrazione dell'istituzione, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di trasformazione, all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza del carattere e dei requisiti che consentono la trasformazione e alla verifica della conformità degli statuti delle istituzioni trasformate alle disposizioni del presente regolamento.

3. La deliberazione di trasformazione assunta dall'organo di amministrazione dell'istituzione contiene:

- a) lo statuto del nuovo soggetto giuridico;
- b) l'inventario dei beni mobili recante la espressa indicazione dei mobili aventi particolare pregio artistico;
- c) l'inventario del patrimonio immobiliare, con relativa perizia asseverata, recante la l'indicazione dei beni espressamente destinati dallo statuto alla realizzazione degli scopi istituzionali e la evidenziazione degli immobili di valore storico e monumentale;
- d) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi.

4. La deliberazione di trasformazione assunta dall'organo di amministrazione dell'istituzione non ha effetto costitutivo dell'azienda e dell'associazione o fondazione.

5. Sono escluse dalla trasformazione in azienda e in associazione o fondazione le istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie.

6. Le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle istituzioni dalle quali derivano.

7. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino e il trattamento economico in godimento. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

8. Fino alla emissione dei provvedimenti regionali di trasformazione, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione, salvo quanto necessario per l'attuazione del piano di risanamento previsto dall'art. 3.



Art. 3.

Piano di risanamento

1. Entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le istituzioni inattive in campo socio-assistenziale da meno di due anni e le istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i requisiti patrimoniali previsti per la trasformazione possono comunicare alla Direzione generale della Giunta regionale un piano di risanamento tale da consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione.

2. Il piano di risanamento è deliberato dagli organi di amministrazione, ancorchè straordinari, delle istituzioni e acquista efficacia ad avvenuta approvazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione, da parte della Direzione generale della Giunta regionale, all'esito della verifica della fattibilità delle soluzioni prospettate.

3. Il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

4. Se i chiarimenti forniti dall'amministrazione dell'istituzione non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 3, la Direzione generale rigetta il piano.

5. Il piano di risanamento approvato dalla Direzione generale della Giunta regionale è attuato dagli organi di amministrazione delle istituzioni entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione.

6. All'esito dell'attuazione del piano gli organi di amministrazione delle istituzioni deliberano la trasformazione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

7. Se il piano viene rigettato, oppure se non viene attuato nel termine previsto dal comma 5 o non consegue gli esiti previsti, gli organi di amministrazione deliberano la proposta di estinzione dell'istituzione ai sensi dell'art. 11.

Art. 4.

Fusione

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali o di attuare il piano di risanamento previsto dall'art. 3, le istituzioni possono fondersi tra loro. Lo statuto dell'istituzione derivante dalla fusione prevede la continuità degli scopi statutari delle istituzioni originarie.

2. La fusione è promossa dall'organo di amministrazione delle singole istituzioni con apposite deliberazioni entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 4.

3. Le deliberazioni con le quali gli organi di amministrazione promuovono la fusione contengono:

- a) lo statuto del nuovo soggetto giuridico;
- b) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della singola istituzione con relativa perizia asseverata;
- c) l'elenco nominativo del personale della singola istituzione recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
- d) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola istituzione;
- e) l'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle singole istituzioni presentano apposita istanza, a firma congiunta, alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazioni di cui al comma 2;
- b) l'inventario dei beni mobili del nuovo soggetto giuridico recante la indicazione dell'istituzione di provenienza e dei mobili di pregio artistico;
- c) l'inventario del patrimonio immobiliare, con relativa perizia asseverata, del nuovo soggetto giuridico recante la indicazione dell'istituzione di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale;
- d) l'elenco nominativo del personale del nuovo soggetto giuridico recante la indicazione dell'istituzione di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
- e) l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi cui succede il nuovo soggetto giuridico.

5. La costituzione del nuovo soggetto giuridico avviene con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale. Il nuovo soggetto giuridico succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle singole istituzioni.

6. Il termine di novanta giorni stabilito per la conclusione del procedimento di fusione può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

7. Se i chiarimenti forniti dalle amministrazioni delle istituzioni interessate non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 6, la Direzione generale rigetta l'istanza.

8. Se l'istanza viene rigettata gli organi di amministrazione delle singole istituzioni interessate, entro il termine



di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, assumono le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento ai fini dell'attuazione del riordino, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 12.

Capo II

TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI

Art. 5.

Istituzioni tenute a trasformarsi in azienda

1. Le istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate e le istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali anche mediante la erogazione di prestazioni economiche a persone in difficoltà il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a euro 500.000/00 si trasformano in azienda con le modalità e le procedure definite dal presente regolamento.

2. Oltre alle istituzioni indicate nell'art. 2, comma 5, sono esclusi dalla trasformazione in azienda gli enti equiparati dall'art. 91 della legge n. 6972 del 1890 e le istituzioni:

- a) nei confronti delle quali è alternativamente accertato il carattere o l'ispirazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infra-regionale);
- b) che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;
- c) che operano prevalentemente nel settore scolastico;
- d) che svolgono prevalentemente attività di culto;
- e) che svolgono prevalentemente attività di gestione di edicole e cappelle funerarie;
- f) che gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi;
- g) che svolgono indirettamente attività socio-assistenziali i cui statuti non prevedono anche la erogazione diretta dei servizi;
- h) per le quali ricorrono le altre ipotesi previste dal presente regolamento.

Art. 6.

Procedura per la trasformazione in azienda

1. La trasformazione in azienda delle istituzioni indicate nell'art. 5, comma 1, avviene a termini dell'art. 2, comma 2.

2. Ai fini del riordino, il rappresentante legale dell'istituzione, entro il termine di dieci giorni dalla data di

adozione della deliberazione di trasformazione, presenta apposita istanza alla Direzione generale della Giunta regionale.

3. L'istanza di trasformazione è sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione di trasformazione assunta dall'organo di amministrazione contenente la documentazione indicata nell'art. 2, comma 3;
- b) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- c) ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti che consentono la trasformazione;
- d) relazione in ordine alle attività svolte dall'istituzione sottoscritta dal legale rappresentante;
- e) relazione illustrativa delle attività che la nascente azienda intende svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statuari sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di trasformazione dell'istituzione può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

5. Se i chiarimenti forniti dall'amministrazione dell'istituzione non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 4, la Direzione generale rigetta l'istanza.

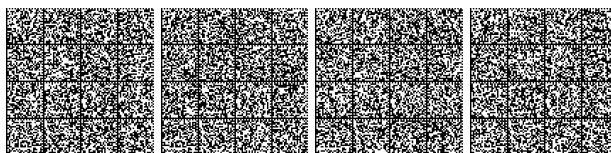
6. Se l'istanza di trasformazione viene rigettata, l'organo di amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, assume le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento ai fini dell'attuazione del riordino, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 12.

7. Con il provvedimento di trasformazione dell'istituzione la Direzione generale della Giunta regionale approva lo statuto dell'azienda.

Art. 7.

Istituzioni tenute a trasformarsi in associazione o fondazione

1. Le istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000/00 che non deliberano il piano di risanamento previsto nell'art. 3 ai fini della trasformazione in azienda o il cui piano sia stato rigettato dalla Direzione generale della Giunta regionale o non abbia avuto attuazione, gli enti equiparati dall'art. 91 della legge n. 6972 del 1890 e le istituzioni indicate nell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) si trasformano, a



seconda del proprio carattere e della propria organizzazione, in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

2. Sono in ogni caso escluse dalla trasformazione in associazione o fondazione le istituzioni già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza o in questi concentrate.

3. Le associazioni o fondazioni sono dotate di autonomia statutaria e gestionale e sono assoggettate al controllo e alla vigilanza della Direzione generale della Giunta regionale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619 (Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361), di seguito denominato regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

4. Lo statuto delle singole associazioni o fondazioni indica i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e prevede maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento degli scopi, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Lo statuto può disciplinare, inoltre, le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

5. Il patrimonio delle associazioni o fondazioni è costituito da tutti i beni mobili e immobili delle istituzioni trasformate e dalle successive implementazioni.

6. I beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali restano destinati alle finalità stabilite dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi previste nel comma 4.

7. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni delle associazioni o fondazioni originariamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Direzione generale della Giunta regionale che, se ritiene tali atti in contrasto con l'atto costitutivo o con lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 23 del codice civile.

8. Le associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione che operano nel settore socio-assistenziale partecipano, quali soggetti del terzo settore, alla programmazione e alla attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 11 del 2007.

Art. 8.

Trasformazione delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali prive del requisito patrimoniale previsto dall'art. 5, comma 1, e delle istituzioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b)

1. La trasformazione in associazione o fondazione delle istituzioni indicate nell'art. 5, comma 2, lettere a) e b), e delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000/00 che non deliberano il piano di risanamento previsto dall'art. 3 ai fini della trasformazione in azienda o il cui piano sia stato rigettato dalla Direzione generale della Giunta regionale o non abbia avuto attuazione, ad eccezione di quelle già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate, è promossa dall'organo di amministrazione a termini dell'art. 2, comma 2, e avviene secondo la disciplina recata dal regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

2. Ai fini dell'acquisto della persona giuridica di diritto privato l'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, dell'istituzione assume la deliberazione di trasformazione nella forma di atto pubblico contenente la documentazione indicata nell'art. 2, comma 3.

3. Entro il termine di dieci giorni dalla registrazione dell'atto pubblico di trasformazione di cui al comma 2, il legale rappresentante dell'istituzione presenta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Direzione generale della Giunta regionale, debitamente sottoscritta nelle forme previste dall'art. 38 del DPR n. 445 del 2000, corredata dall'atto pubblico di trasformazione e dalla documentazione indicata nell'art. 6 del regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica privata avviene con la iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private previsto nell'art. 3 del regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

5. Se l'istanza di trasformazione viene rigettata l'organo di amministrazione dell'istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, assume le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento ai fini dell'attuazione del riordino, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 12.

Art. 9.

Trasformazione degli enti equiparati e delle istituzioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), d), e), f)

1. Gli enti equiparati dall'art. 91 della legge n. 6972 del 1890 e le istituzioni indicate nell'art. 5, comma 2, lettere c), d), e), f), si trasformano in associazione o fondazione a prescindere dalla loro natura originaria e dalla sussistenza del requisito patrimoniale previsto dal regolamento regionale in materia di persone giuridiche private. L'acquisto della persona giuridica privata è subordinato esclusivamente all'accertamento da parte della Direzione generale della Giunta regionale della sussistenza del carattere che importa la trasformazione ai sensi del presente articolo.



2. Entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 2, l'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, delle istituzioni interessate assume la deliberazione di trasformazione nella forma di atto pubblico contenente la documentazione indicata nell'art. 2, comma 3.

3. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo, il legale rappresentante dell'istituzione, entro il termine di dieci giorni dalla registrazione, invia l'atto pubblico di trasformazione alla Direzione generale della Giunta regionale, corredato dalla seguente documentazione:

a) atti idonei a comprovare la sussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo;

b) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali nonché, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa;

c) relazione illustrativa delle attività svolte dall'istituzione sottoscritta dal legale rappresentante;

d) relazione illustrativa delle attività che la nascente associazione o fondazione intende svolgere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di trasformazione dell'istituzione può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

5. La trasformazione avviene all'esito positivo della istruttoria del procedimento di accertamento, da parte della Direzione generale della Giunta regionale, della sussistenza del carattere che importa la trasformazione ai sensi del presente articolo.

6. Se la Direzione generale della Giunta regionale rileva la insussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo oppure se i chiarimenti non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, la Direzione generale rigetta l'istanza.

7. Se l'istanza di trasformazione viene rigettata, l'organo di amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, assume le determinazioni di competenza ai fini dell'attuazione del riordino in conformità alle disposizioni del presente regolamento, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 12.

8. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale in materia di persone giuridiche private, le istituzioni trasformate ai sensi del presente articolo sono iscritte d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche private.

Art. 10.

Trasformazione delle istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale

1. Le istituzioni che, per disposizione statutaria, svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale mediante l'erogazione, a enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, i cui statuti prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali ed il cui valore patrimoniale non è inferiore a euro 500.000/00, si trasformano, a loro scelta, in azienda o in associazione o fondazione secondo la disciplina recata dagli articoli 6 e 8.

2. Le istituzioni che svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale i cui statuti prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali prive del requisito patrimoniale di euro 500.000/00 prescritto per la trasformazione in azienda e le istituzioni che svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale i cui statuti non prevedono anche l'erogazione diretta dei servizi deliberano la trasformazione in associazione o fondazione ai sensi dell'art. 8.

Art. 11.

Estinzione

1. Le istituzioni indicate nell'art. 2, comma 5, e quelle per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione, comprese le istituzioni già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza o in questi concentrate prive del requisito patrimoniale previsto per la trasformazione in azienda che non presentano il piano di risanamento previsto dall'art. 3 o il cui piano sia stato rigettato dalla Direzione generale della Giunta regionale o non abbia avuto attuazione, sono estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle istituzioni.

2. L'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, dell'istituzione delibera la proposta di estinzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento oppure entro trenta giorni dalla restituzione del piano di risanamento previsto dall'art. 3 o dalla cessazione del termine previsto per la sua attuazione.

3. Ai fini della estinzione, il legale rappresentante dell'istituzione, entro dieci giorni dalla adozione, invia la deliberazione di cui al comma 2 alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituzione;

b) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

c) processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;



d) copia delle tavole di fondazione con evidenziazione delle disposizioni specifiche di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento;

e) copia dell'ultimo conto consuntivo approvato.

4. Se l'istituzione è priva, per qualsiasi motivo, dell'organo di amministrazione previsto dallo statuto o in caso di inottemperanza, anche parziale, nei termini stabiliti, dell'organo di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi 2, 3 e 7 che dura in carica sino alla consegna dei beni dell'istituzione estinta al soggetto destinatario.

5. Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e dei beni patrimoniali dell'istituzione estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale e delle tavole di fondazione. Fermo il rispetto dei predetti parametri, in mancanza di disposizioni specifiche delle tavole di fondazione, il personale e l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'istituzione, previo assenso del comune destinatario. In caso di mancato assenso da parte del comune destinatario, la Giunta regionale individua il soggetto cui trasferire il personale e i beni patrimoniali dell'istituzione tra i comuni dell'ambito sociale territoriale di riferimento o, in via graduata, tra le istituzioni o tra le aziende del territorio assenzienti.

6. La deliberazione di estinzione è comunicata al legale rappresentante dell'istituzione estinta e all'ente destinatario dei beni e del personale.

7. Il passaggio di consegna avviene entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di estinzione, mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'istituzione e del legale rappresentante o suo delegato dell'ente destinatario.

8. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni da eseguirsi a cura e spese dell'ente destinatario.

9. Il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali.

10. L'ente destinatario del personale e dei beni patrimoniali subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento di estinzione.

11. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato, fino all'inquadramento nei ruoli organici dell'ente destinatario, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti all'atto del trasferimento. E' fatto salvo il trattamento economico in godimento presso l'istituzione di provenienza.

Art. 12.

Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano, nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento, agli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

2. La Direzione generale della Giunta regionale, constatata la inottemperanza, assegna un termine non inferiore a trenta giorni entro cui adempiere, decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, accertata la mancata giustificazione del ritardo, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario per la reggenza dell'amministrazione dell'istituzione e l'adozione, in via sostitutiva, entro centoventi giorni dalla emissione del decreto di nomina, degli atti funzionali alla trasformazione dell'istituzione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

3. Se l'istituzione è priva dell'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

4. Il commissario incaricato dura in carica sino alla data di emissione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto dell'istituzione trasformata e comunque non oltre un anno dal conferimento dell'incarico.

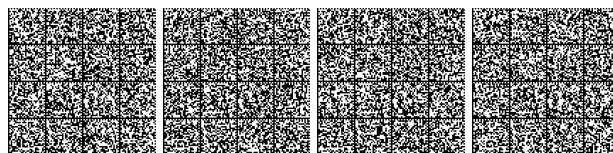
5. Se l'istituzione non può essere trasformata, il commissario delibera la proposta di estinzione ai sensi dell'art. 11. In tal caso il commissario incaricato dura in carica sino alla consegna dei beni dell'istituzione estinta all'ente destinatario.

6. Gli incarichi commissariali possono essere rinnovati al medesimo commissario una sola volta.

7. Ai commissari comunque incaricati spetta un compenso mensile lordo pari a un decimo dell'importo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

8. Ai commissari che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'istituzione spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede per lo svolgimento delle funzioni proprie.

9. Ai commissari che, in ragione del mandato conferito, si recano fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'istituzione è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura determinata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze per gli amministratori comunali ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.



10. L'onere del compenso e dei rimborsi ai commissari grava sui bilanci delle istituzioni commissariate oppure sui bilanci degli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo alle istituzioni.

TITOLO II

AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 13.

Autonomia

1. Le aziende sono enti con personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro, destinati alla erogazione di servizi alla persona, connotati da autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e gestionale nell'ambito delle disposizioni delle leggi della finanza pubblica.

2. Le aziende operano con criteri imprenditoriali e informano le attività di gestione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Le aziende garantiscono la continuità degli scopi statuari delle istituzioni dalle quali derivano e pianificano l'offerta dei servizi alla persona in coerenza con la programmazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolgono le attività. A tal fine possono caratterizzarsi come aziende multiservizi nell'ambito dello stesso settore di intervento e nel rispetto delle loro finalità statutarie.

4. Le aziende partecipano alla concertazione prodromica della adozione del piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolgono le attività e concorrono all'attuazione del sistema integrato locale di interventi e servizi sociali previsto dalla L.R. n. 11 del 2007, nel rispetto delle loro finalità statutarie.

5. Le aziende si conformano al principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di governo dai poteri di gestione attribuiti al direttore.

6. Le aziende godono, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 7, e dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 207 del 2001, dei benefici derivanti dalla estensione della disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle agevolazioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dall'art. 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

7. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia, pongono in essere gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi statuari e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione sociale a livello locale.

8. Le aziende adottano gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

9. Le aziende istituiscono presso la sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendo accessibilità e facilità di lettura.

10. Alle aziende si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 14.

Statuto

1. Lo statuto è deliberato dall'organo di amministrazione con la deliberazione di trasformazione di cui all'art. 2, comma 2, ed è approvato dalla Direzione generale della Giunta regionale con il provvedimento di trasformazione dell'istituzione.

2. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'azienda. In particolare:

a) indica la denominazione e la sede legale dell'azienda;

b) specifica gli scopi istituzionali;

c) definisce i limiti territoriali entro cui l'azienda svolge l'attività;

d) definisce l'assetto funzionale e organizzativo dell'azienda;

e) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque compreso il presidente e i membri di diritto previsti dallo statuto dell'istituzione trasformata e indica i titolari del potere di nomina dei membri elettivi;

f) definisce i requisiti per accedere alla carica di presidente e di consigliere;

g) disciplina le modalità di nomina del presidente;

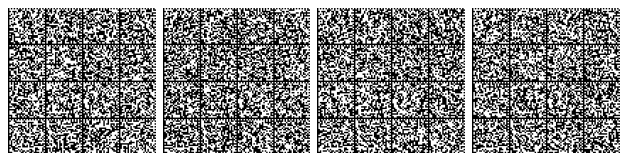
h) stabilisce le attribuzioni e la durata del mandato del consiglio di amministrazione in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

i) disciplina il funzionamento degli organi di amministrazione e, in particolare, determina il quorum strutturale per la validità delle adunanze e stabilisce la periodicità delle sedute ordinarie e le modalità di convocazione degli organi amministrativi;

l) stabilisce i criteri, definisce le modalità e le procedure per la nomina del direttore e determina le relative attribuzioni;

m) garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro;

n) indica la composizione e la consistenza del patrimonio e specifica i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dell'azienda;



- o) contiene le disposizioni contabili;
- p) prevede l'istituzione degli organi di controllo interno;
- q) prevede l'istituzione dell'organo di revisione contabile e ne disciplina la struttura in misura non superiore a tre membri, le modalità di nomina e la durata in carica;
- r) prevede l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 15.

Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione di apposita istanza sottoscritta dal presidente dell'azienda nelle forme previste dall'art. 38 del DPR n. 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie, munita degli estremi di pubblicazione all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi;
- b) copia delle osservazioni presentate o attestazione della mancata presentazione di osservazioni nel termine di pubblicazione della deliberazione all'albo;
- c) controdeduzioni dell'organo di amministrazione alle osservazioni presentate;
- d) parere previsto dal comma 5 oppure attestazione dell'inutile decorso del termine per la formazione del silenzio assenso.

2. La Direzione generale della Giunta regionale può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni in ordine ai contenuti dell'atto. La richiesta di chiarimenti o di modificazione della proposta sospende il termine per la conclusione del procedimento di approvazione che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle modificazioni richieste.

3. I chiarimenti e le modificazioni pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilievi formulati in sede di esame della proposta oppure nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni previsto nel primo periodo, la Direzione generale della Giunta regionale restituisce la deliberazione all'azienda. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.

4. Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione.

5. Le modifiche statutarie che dispongono la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse, a cura del legale rappresentante dell'azienda, alle forme associative dei comuni associati ai sensi della L.R. n. 11 del 2007 nel

cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività ai fini dell'acquisizione del competente parere. Le forme associative dei comuni rendono il parere entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, si applica la disciplina recata dall'art. 16, commi 2, 4 e 5, della legge n. 241 del 1990.

6. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

Art. 16.

Regolamento di organizzazione

1. Entro centoventi giorni dall'insediamento il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di organizzazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente dell'azienda comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 42.

2. Il regolamento di organizzazione acquista efficacia e produce effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in conformità allo statuto, l'ordinamento dei servizi e le funzioni organizzative. In particolare:

- a) definisce l'articolazione della struttura organizzativa per l'esercizio delle funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) determina i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro;
- c) definisce le competenze e determina il compenso del direttore;
- d) disciplina il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- e) prevede la istituzione e disciplina la tenuta del registro dei verbali delle adunanze dell'assemblea se prevista dallo statuto e del consiglio di amministrazione, del registro delle deliberazioni, del registro delle determinazioni assunte dal direttore, del registro inventario dei beni mobili e immobili suddivisi tra beni che costituiscono il patrimonio indisponibile e beni facenti parte del patrimonio disponibile, del registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito, del registro del personale dipendente, del registro di raccolta dei bilanci previsionali e consuntivi, del registro di protocollo della corrispondenza.

Art. 17.

Registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona

1. È istituito il registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominato "registro".



2. Il registro, nel suo formato cartaceo, è numerato e vidimato dal dirigente della Direzione generale della Giunta regionale. Nel registro sono annotati:

- a) la denominazione e la sede legale dell'azienda;
- b) gli estremi del provvedimento di iscrizione;
- c) la descrizione sintetica delle finalità istituzionali;
- d) gli estremi del provvedimento di cancellazione.

3. All'atto dell'iscrizione è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione dell'azienda.

Capo II

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18.

Organi

1. Sono organi dell'azienda:

- a) l'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto dell'istituzione trasformata;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente.

Art. 19.

L'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta a termini dello statuto.

2. L'assemblea dei soci approva lo statuto e le modificazioni statutarie, i bilanci previsionali e consuntivi ed esercita le funzioni di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali. Esercita le competenze ad essa riferite dallo statuto e, in particolare, definisce gli obiettivi, le priorità, i programmi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione compie gli atti che non ricadono nella competenza dell'assemblea dei soci, del presidente e del direttore ed esercita le attribuzioni riservate dallo statuto.

2. Nelle aziende prive dell'assemblea dei soci il consiglio di amministrazione svolge i compiti e le funzioni indicate nell'art. 19, comma 2.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri stabilito dallo statuto in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque, compresi il presidente e i membri di diritto previsti dallo statuto.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale alla stregua degli atti di nomina dei singoli componenti del collegio amministrativo assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamen-

to del rispetto delle norme statutarie che disciplinano la struttura dell'organo e individuano i soggetti titolari del potere di nomina dei singoli componenti.

5. I titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere assumono gli atti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione trenta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo in carica e li trasmettono tempestivamente alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini della emissione del provvedimento di costituzione dell'organo.

6. Ai consigli di amministrazione si applicano le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi).

7. Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione della medesima azienda i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, sino al secondo grado.

Art. 21.

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.

2. Il presidente sovrintende al regolare funzionamento dell'azienda ed esercita le funzioni allo stesso riservate dallo statuto.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

4. Se richiesto da un consigliere, il presidente riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.

5. In caso di mancata nomina, di assenza, di impedimento, di dimissioni, di revoca, di decadenza o decesso del presidente le funzioni allo stesso riservate sono esercitate dal vice presidente se previsto dallo statuto oppure dal consigliere più anziano di età.

Art. 22.

La prima seduta del consiglio di amministrazione

1. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente, se individuato nell'atto costitutivo dell'organo, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione.

2. L'avviso di convocazione è comunicato alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo sull'organo di amministrazione.

3. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.



4. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, delibera la convalida dei propri membri all'esito dell'accertamento della insussistenza delle cause impeditive previste dal presente regolamento e dallo statuto.

5. La deliberazione di convalida dei componenti del consiglio di amministrazione è inviata alla Direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dalla adozione, unitamente alla deliberazione concernente la elezione, se prevista dallo statuto, del presidente e del vice presidente.

Art. 23.

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente assunte in presenza del quorum strutturale per la validità delle adunanze previsto dallo statuto e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni indicate nel comma 2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

2. Le deliberazioni di modifica dello statuto, di approvazione del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità, quelle che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, le deliberazioni che dispongono l'alienazione e l'acquisto di beni immobili sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione.

3. Tutte le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione recano il parere del direttore in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le deliberazioni che importano spese a carico del bilancio o che hanno riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'azienda recano anche il parere del direttore in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. Se l'organo di amministrazione non intende conformarsi ai pareri resi dal direttore deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal direttore verbalizzante e dal presidente della seduta.

5. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Dell'avvenuto allontanamento dalla sala dell'adunanza è fatta menzione nel verbale.

6. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi in modo da garantire la visione integrale del contenuto e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo specifiche disposizioni del presente regolamento.

7. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.

Art. 24.

Status degli amministratori

1. I membri degli organi di amministrazione informano il proprio comportamento ai principi di buona amministrazione e imparzialità, nel rispetto del principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di amministrazione dai poteri di gestione propri del direttore e dei dirigenti.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio di amministrazione. Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione e di ottenere dagli uffici dell'azienda tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio delle funzioni proprie.

3. Le cariche di presidente e di consigliere sono onorifiche.

4. Al presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate.

5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal direttore dell'azienda, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

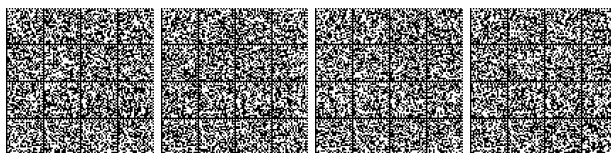
6. Agli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 87 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 25.

Dimissioni degli amministratori

1. Le dimissioni dalla carica di presidente e di consigliere sono presentate in forma scritta al consiglio di amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e alla Direzione generale della Giunta regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni contestuali di tutti i componenti elettivi del consiglio di amministrazione determinano la decadenza dell'organo amministrativo. Ai fini della ricostituzione del consiglio di amministrazione i titolari, per disposizione statutaria, del potere di nomina dei singoli amministratori provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla ricezione delle dimissioni e le comunicano immediatamente all'azienda e alla Direzione generale della Giunta regionale. In tal caso, i provvedimenti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione assunti dai titolari della competenza sono immediatamente esecutivi. Nella pendenza del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di formale costituzione del collegio e fino a diversa comunicazione della stessa, il consiglio amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.



3. Nel caso di inadempienza da parte dei titolari del potere di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda che dura in carica fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e comunque non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo il periodo di proroga di quarantacinque giorni previsto dalla legge n. 444 del 1994.

4. Al commissario spetta il compenso previsto dall'art. 42, comma 9, e il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dei commi 10 e 11 del medesimo articolo.

5. I titolari del potere di nomina degli amministratori inadempienti sono responsabili dei danni derivati all'azienda dalla loro condotta omissiva.

Art. 26.

Revoca degli amministratori

1. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'autorità che ha disposto la nomina.

2. Il provvedimento di revoca è immediatamente efficace ed è comunicato all'interessato, all'azienda e alla Direzione generale della Giunta regionale.

Art. 27.

Surroga degli amministratori

1. Il componente del consiglio di amministrazione deceduto, decaduto, revocato, dimissionario o altrimenti cessato dalla carica è surrogato dal soggetto titolare, per disposizione statutaria, del relativo potere di nomina entro cinque giorni dalla comunicazione dell'evento.

2. Ai fini della surrogazione, il giorno successivo alle dimissioni, alla decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il presidente dell'azienda comunica all'autorità cui compete la nomina e, per conoscenza, alla Direzione generale della Giunta regionale, l'intervenuta cessazione e chiede la surroga dell'amministratore cessato dalla carica.

3. Il provvedimento di surrogazione del singolo componente del consiglio di amministrazione acquista efficacia a decorrere dalla emissione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di ripristino della integrità strutturale dell'organo amministrativo all'esito dell'accertamento del rispetto delle disposizioni statutarie che disciplinano la struttura del collegio e individuano i soggetti titolari del potere di nomina.

4. I componenti del consiglio di amministrazione nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato del consiglio di amministrazione.

Capo III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28.

Il direttore

1. La gestione finanziaria e tecnica, compresa la gestione del personale e la direzione degli uffici, compete a un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è determinato dal regolamento di organizzazione previsto dall'art. 16.

3. Più aziende possono avvalersi di un unico direttore sulla base di apposita convenzione.

4. Il direttore attua gli indirizzi ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente, entro il 20 gennaio, dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione con propria deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 2.

5. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'azienda ed è responsabile della istruttoria e dell'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali cui presta assistenza e della tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lettera e). Il direttore rende i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea e al consiglio di amministrazione, nonché il visto attestante la copertura finanziaria.

6. Entro il 10 gennaio di ogni anno il direttore relaziona al consiglio di amministrazione in ordine alle attività poste in essere nel corso dell'anno precedente.

7. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati o di risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa oppure di gravi irregolarità gestionali, il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione previsti dall'art. 40, può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di lavoro.

8. Alla cessazione dell'incarico il direttore presenta al consiglio di amministrazione il resoconto in ordine ai rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento ai beni patrimoniali, al personale, allo stato dell'archivio e alla tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lettera e).

9. La carica di direttore è incompatibile con quella di:

a) presidente della Regione, assessore o consigliere regionale;

b) presidente, sindaco, assessore o consigliere degli enti locali previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;



c) componente degli organi amministrativi delle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

d) dirigente o dipendente della Regione e dirigente o dipendente degli enti locali nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

e) dirigente o dipendente delle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

f) amministratore o dirigente di enti e organismi che hanno rapporti economici con l'azienda.

10. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma. L'accettazione dell'incarico importa, per i lavoratori dipendenti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'azienda o delle aziende convenzionate gli oneri relativi ai contributi previdenziali.

11. Non può essere nominato direttore:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166, comma 2, del codice penale;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

e) il coniuge e il parente in linea retta, ascendente o discendente, del presidente o di uno dei consiglieri dell'azienda.

12. L'accertamento della sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, dichiara decaduto il direttore previo contestazione della causa di decadenza.

Art. 29.

Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'azienda si avvale, di norma, di proprio personale cui si applica il contratto collettivo di lavoro di riferimento.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,

a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda.

3. Fino alla istituzione del comparto autonomo di contrattazione di cui al comma 2, il rapporto di lavoro del personale è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'istituzione trasformata.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro.

5. La dotazione organica è determinata, su proposta del direttore, dal consiglio di amministrazione con atto di programmazione triennale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

6. Le assunzioni sono programmate secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) assicurando idonee procedure selettive adeguatamente pubblicizzate.

7. Il personale impegnato nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali accede ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento professionale previste nei piani elaborati dalla Regione e dalle province ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera g) e dell'art. 9, comma 1, lettera f), della L.R. n. 11 del 2007.

Art. 30.

Contabilità

1. L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice civile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. L'azione amministrativa garantisce il costante equilibrio finanziario tra ricavi e costi e persegue la efficienza, la produttività e la economicità della gestione nel rispetto del pareggio di bilancio.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4. L'azienda adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale corredato dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il bilancio consuntivo annuale corredato dal bilancio sociale.

5. L'azienda tiene una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

6. L'azienda ha l'obbligo di rendere pubblici annualmente i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.

7. Entro centoventi giorni dall'insediamento il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di contabilità con il voto favorevole della maggioranza asso-



luta dei componenti, in osservanza dei principi contabili previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle disposizioni dello statuto e del presente regolamento. Il presidente dell'azienda comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 42.

8. Il regolamento di contabilità disciplina, in particolare:

a) gli adempimenti per la predisposizione degli schemi dei bilanci previsionali e consuntivi;

b) i termini per la presentazione da parte dell'organo di revisione contabile della relazione sullo schema del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale e sullo schema del bilancio consuntivo;

c) le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere economico e contabile, in armonia con le disposizioni previste dall'ordinamento;

d) le procedure di affidamento dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici e in osservanza dei principi desumibili dal diritto comunitario;

e) le procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria e le modalità di svolgimento del servizio, comprese le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite e le procedure per i prelievi e per le restituzioni;

f) la eventuale istituzione del servizio economato;

g) il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile e di controllo strategico.

9. Il regolamento di contabilità acquista efficacia e produce gli effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 31.

Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione

1. Lo schema di bilancio preventivo economico annuale è predisposto dal direttore unitamente allo schema di bilancio pluriennale di previsione e alla documentazione indicata nel comma 4, lettere b), c), d), ed è presentato al consiglio di amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, in coerenza con la programmazione delle attività istituzionali.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio complessivo ed include lo stato del patrimonio e il conto economico preventivo redatti secondo le disposizioni del codice civile, in conformità ai modelli allegati A e B al presente regolamento. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

a) dal bilancio preventivo economico pluriennale;

b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio;

c) dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

d) dalla relazione previsionale e programmatica predisposta dal direttore che illustra i programmi e le singole voci del bilancio;

e) dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile.

5. Eventuali variazioni al bilancio preventivo economico annuale sono deliberate non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6. Il bilancio preventivo economico pluriennale ha durata triennale.

7. Il bilancio preventivo economico pluriennale è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale ed espone separatamente:

a) l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle operazioni di natura straordinaria programmate;

b) le previsioni sull'andamento dei ricavi e dei costi;

c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle operazioni di natura straordinaria programmate;

d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle operazioni di natura straordinaria programmate.

8. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio preventivo economico pluriennale sono assoggettati al controllo della Regione ai sensi dell'art. 41.

Art. 32.

Bilancio consuntivo annuale

1. Il bilancio consuntivo annuale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione.

2. Lo schema di bilancio consuntivo è predisposto dal direttore unitamente al bilancio sociale e alla relazione di cui al comma 4, lettera a), ed è presentato all'organo di amministrazione entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo annuale è deliberato dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario ed è corredato, oltre che dal bilancio sociale, dalla seguente documentazione:

a) dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore che contiene le variazioni da apportare al registro dell'inventario, illustra la situazione dell'azienda ed esplicita l'andamento della gestione nel suo complesso e nei diversi settori di intervento con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti;

b) dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile.



5. In caso di perdite di esercizio sono indicate le cause che le hanno determinate e le modalità e i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 42.

6. L'eventuale risultato positivo dell'esercizio finanziario è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti oppure accantonato a riserva e destinato al potenziamento delle attività istituzionali, alla riduzione dei costi delle prestazioni e alla conservazione del patrimonio. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni avvengono secondo i principi della diversificazione degli investimenti e del contenimento del rischio di investimento.

7. Il bilancio consuntivo è assoggettato al controllo della Regione ai sensi dell'art. 41.

Art. 33.

Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale dà conto del complesso delle attività e risponde alle esigenze conoscitive degli interlocutori, pubblici e privati, dell'azienda interessata alla sua azione. In particolare, il bilancio sociale riferisce le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi dall'azienda e illustra i risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti.

2. Il bilancio sociale contiene:

a) informazioni in ordine agli obiettivi e agli indirizzi che l'azienda ha inteso perseguire e alle priorità di intervento con riferimento alle caratteristiche e all'evoluzione del contesto in cui opera;

b) informazioni circa le politiche e i servizi resi;

c) informazioni circa le risorse di cui l'azienda ha potuto disporre per svolgere la propria attività, le azioni poste in essere e i risultati conseguiti; d) la rendicontazione dei proventi e dei costi riportando i dati derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale e analitica;

e) la rendicontazione del patrimonio e le informazioni relative alla gestione dei beni mobili e immobili, alle operazioni finanziarie, ai debiti contratti;

f) la rendicontazione del personale e dell'organizzazione;

g) la descrizione dell'assetto istituzionale dell'azienda e della sua struttura organizzativa;

h) informazioni in merito agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle infrastrutture.

3. Per ciascuna area di intervento il bilancio sociale rendiconta:

a) gli obiettivi perseguiti;

b) le azioni intraprese;

c) le risorse impiegate e le modalità della loro gestione;

d) i risultati conseguiti.

4. Il bilancio sociale è messo a disposizione dei cittadini e degli interlocutori dell'azienda anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, la distribuzione presso gli sportelli dell'azienda, l'invio diretto.

Art. 34.

Organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione contabile previsto dallo statuto assicura la collaborazione agli organi di amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio;

b) assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, ed economico-finanziaria della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità;

c) relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio consuntivo;

d) attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione;

e) effettua la verifica della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale. Le relazioni sulle proposte di bilancio sono redatte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 76/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. I revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

3. I revisori cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per sopravvenuta causa di incompatibilità. Non sono revocabili salvo quando ricorra una giusta causa o nei casi di inadempienza e, in particolare, in caso di mancata presentazione della relazione sulla proposta dei bilanci previsionali e del bilancio consuntivo entro i termini previsti dal regolamento di contabilità. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Non possono essere nominati revisori:

a) i componenti degli organi e il direttore dell'azienda;

b) coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, consigliere o direttore dell'azienda nel triennio precedente alla nomina;

c) i dirigenti e i dipendenti dell'azienda;

d) i dirigenti e i dipendenti della Regione;

e) i dirigenti e i dipendenti degli enti locali nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

f) i dirigenti e i dipendenti delle forme associative dei Comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

g) i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, del presidente, di uno dei consiglieri o del direttore dell'azienda.



5. I revisori dei conti hanno accesso ai documenti contabili e amministrativi e sono tenuti a partecipare alle sedute degli organi se la loro presenza è formalmente richiesta dal presidente dell'azienda.

Art. 35.

Tesoreria

1. L'azienda affida il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere le attività previste dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in base a criteri comparativi di scelta del contraente che rispettino i principi della concorrenza e con le procedure stabilite nel regolamento di contabilità. Il rapporto è regolato da una convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni attinenti alla gestione finanziaria dell'azienda e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'azienda e dalla convenzione prevista dal comma 1.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'azienda e viene gestito dal tesoriere. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

Art. 36.

Patrimonio

1. Il patrimonio delle aziende è costituito da tutti i beni mobili e immobili provenienti dalle istituzioni trasformate e dai beni a qualunque titolo acquisiti nell'esercizio delle attività o a seguito di atti di liberalità.

2. La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare è finalizzata alla produzione di rendite da destinare al finanziamento delle attività istituzionali ed è attuata secondo criteri di economicità e di efficienza.

3. Al fine di conseguire la maggiore convenienza economica, i contratti di alienazione dei beni e i contratti di locazione degli immobili che non sono destinati all'esercizio delle attività istituzionali sono aggiudicati mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e di concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici, tenendo conto delle condizioni di mercato.

4. In caso di alienazione o di acquisto di immobili copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile sono allegate quale parte integrante del bilancio consuntivo relativo all'esercizio nel corso del quale è avvenuta l'alienazione o l'acquisto.

5. I beni mobili e immobili destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del codice civile. Il vincolo della indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

6. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili sono trasmessi alla Regione la quale può chiedere chiarimenti -limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi-entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Se la Regione chiede chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia se la Regione vi si oppone in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda. In tal caso la Regione adotta apposito provvedimento motivato entro il termine predetto.

7. Ai trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi si applicano le esenzioni previste dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2001, a condizione che i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

Art. 37.

Carta dei servizi

1. Il consiglio di amministrazione adotta, entro novanta giorni dall'insediamento, la carta dei servizi redatta in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera g), della L.R. n. 11 del 2007.

2. La carta dei servizi è trasmessa, a cura del presidente dell'azienda, entro dieci giorni dall'adozione, alla forma associativa dei comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività.

3. L'adozione della carta dei servizi è condizione necessaria ai fini della erogazione dei servizi alla persona e della partecipazione alla gestione dei servizi sociali del sistema integrato locale previsto dalla L.R. n. 11 del 2007.

Art. 38.

Fusione

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali, le aziende possono fondersi tra loro nel rispetto delle finalità previste dai rispettivi statuti.



2. La fusione è promossa dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione delle singole aziende mediante apposita deliberazione ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di fusione di cui al comma 4. Il nuovo soggetto giuridico succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle singole istituzioni.

3. Le deliberazioni con le quali gli organi delle aziende promuovono la fusione contengono:

- a) lo statuto della costituenda azienda;
- b) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della singola azienda con relativa perizia asseverata;
- c) l'elenco nominativo del personale della singola azienda recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
- d) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola azienda;
- e) l'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle singole aziende presentano apposita istanza, a firma congiunta, alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazioni previste nel comma 2;
- b) inventario del patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, della nascente azienda, con relativa perizia asseverata, recante la espressa indicazione dell'azienda di provenienza, dei mobili aventi particolare pregio artistico, dei beni immobili di valore storico e monumentale e dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- c) elenco nominativo del personale della nascente azienda recante l'indicazione dell'azienda di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
- d) l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi cui succede la costituenda azienda.

5. Il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 per la conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

6. Se i chiarimenti forniti dalle amministrazioni delle aziende interessate non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di sessanta giorni previsto nel comma 5, la Direzione generale rigetta l'istanza.

Art. 39.

Estinzione

1. Le aziende che esauriscono o che non sono in grado di conseguire gli scopi statutari, quelle i cui fini statutari non sono più conseguibili o non corrispondono più ad un interesse nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che non deliberano l'adeguamento degli scopi, le aziende inattive nel campo socio-assistenziale e quelle per le quali non sussistono le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione delle attività istituzionali sono dichiarate estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle aziende.

2. L'organo di amministrazione dell'azienda delibera la proposta di estinzione entro il termine di centottanta giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Ai fini dell'attività istruttoria funzionale alla dichiarazione di estinzione, il legale rappresentante, entro dieci giorni dalla adozione, invia la deliberazione prevista nel comma 2 alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

- a) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda con relativa perizia asseverata;
- b) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
- c) elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi;
- d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. Se l'azienda è priva dell'organo di amministrazione previsto dallo statuto o in caso di inottemperanza, anche parziale, dell'amministrazione dell'azienda, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi 2, 3 e 7 che dura in carica sino alla consegna dei beni dell'azienda estinta agli enti destinatari.

5. Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale. Fermo il rispetto dei predetti parametri, il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale e ai comuni nel cui territorio si trovano i beni, previo assenso dei comuni destinatari. In caso di mancato assenso da parte dei comuni, la Giunta regionale individua il soggetto destinatario del personale e dei beni patrimoniali tra le aziende e gli enti pubblici o privati assenzienti che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale.

6. La deliberazione della Giunta regionale di estinzione è comunicata all'azienda estinta e agli enti destinatari dei beni patrimoniali e del personale.

7. Il passaggio di consegna avviene entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione della Giunta regionale di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'azienda estinta e dei legali rappresentanti degli enti destinatari o loro delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni da eseguirsi a cura e spese degli enti destinatari.



8. Il patrimonio dell'azienda estinta è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali.

9. Gli enti destinatari dei beni patrimoniali e del personale subentrano nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'azienda estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione della deliberazione di estinzione.

10. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato, fino all'inquadramento nei ruoli organici dell'ente destinatario, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti all'atto del trasferimento. E' fatto salvo il trattamento economico in godimento presso l'azienda di provenienza.

Capo IV

CONTROLLI

Art. 40.

Controlli interni

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La verifica dell'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti, nonché del conseguimento degli obiettivi prefissati è effettuata con cadenza almeno trimestrale.

3. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dall'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 41.

Controlli esterni

1. L'azienda è assoggettata al controllo della Regione e alla vigilanza e al controllo delle forme associative dei comuni associati negli ambiti definiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui territorio l'azienda svolge le attività.

2. La Regione esercita il controllo attraverso la Direzione generale della Giunta regionale sugli organi di amministrazione e, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, sullo statuto, sul bilancio economico previsionale annuale, sul bilancio economico previsionale pluriennale, sul bilancio consuntivo, sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili.

3. Il controllo esercitato dalla Regione sugli atti indicati nel comma 2 è finalizzato a verificarne la conformità alle disposizioni legislative, normative e statutarie vigenti con la esclusione di qualsiasi valutazione di merito.

4. Il controllo sullo statuto e sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili avviene a termini rispettivamente degli articoli 15 e 36.

5. Il controllo sui bilanci previsionali annuali e pluriennali e sul bilancio consuntivo è volto a verificare che gli stessi sono redatti in conformità alle disposizioni del presente re-

golamento e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e che l'entità delle risorse stanziata è tale da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento degli scopi statuari.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, entro dieci giorni dalla adozione il legale rappresentante dell'azienda invia le deliberazioni contenenti i bilanci alla Direzione generale della Giunta regionale.

7. La Direzione generale della Giunta regionale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, per una sola volta, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione contenente i documenti contabili, decorso inutilmente il quale l'atto acquista efficacia.

8. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per l'esercizio del controllo che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e delle modificazioni richieste.

9. I chiarimenti e le modificazioni devono pervenire alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilievi formulati in sede di esame oppure nel caso di decorso del termine di trenta giorni previsto nel primo periodo in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti o modificazioni, la Direzione generale restituisce la deliberazione di approvazione dei bilanci all'azienda. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.

10. Ai fini della costituzione dei consigli di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 444 del 1994, la Direzione generale della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, di proroga e decadenza degli organi amministrativi.

11. Le forme associative dei comuni associati negli ambiti definiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007 esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda, sulla carta dei servizi e sul rispetto degli obblighi previsti dalla carta.

12. L'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda è volto a verificare, in termini di efficacia, di efficienza e di economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, la congruità delle risorse finanziarie destinate, i risultati raggiunti, i livelli di soddisfazione dei cittadini, la trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine, le forme associative dei comuni:

a) effettuano verifiche periodiche, almeno annuali, delle prestazioni erogate dalle aziende che svolgono le attività nel proprio ambito territoriale;

b) effettuano verifiche annuali della regolare tenuta della documentazione amministrativa prevista dal presente regolamento;

c) effettuano verifiche annuali della regolarità della documentazione comprovante l'acquisizione delle certificazioni del possesso dei requisiti in materia di sicurezza strutturale;

d) segnalano all'azienda violazioni di norme, disservizi e carenze nella erogazione delle prestazioni.

13. Le forme associative dei comuni segnalano alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

14. La vigilanza esercitata dalle forme associative dei comuni sulla carta dei servizi è volta all'accertamento della



conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *g*), della L.R. n. 11 del 2007 e del rispetto dei contenuti della carta. In caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi le forme associative dei comuni provvedono alla contestazione delle violazioni accertate e alla irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L.R. n. 11 del 2007.

Art. 42.

Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti delle aziende:

- a*) in caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento;
- b*) in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- c*) in caso di mancata approvazione del bilancio economico annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio consuntivo entro i termini previsti negli articoli 31 e 32 o di restituzione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 41, comma 9;
- d*) in caso di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi;
- e*) in caso di mancata approvazione del regolamento di organizzazione entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1;
- f*) in caso di mancata approvazione del regolamento di contabilità entro il termine previsto dall'art. 30, comma 7;
- g*) in caso di inadempimento, anche parziale, alle prescrizioni dell'art. 39;
- h*) in caso di costituzione del consiglio di amministrazione in difformità del disposto statutario o di accertata impossibilità di costituire l'organo amministrativo secondo le disposizioni statutarie;
- i*) in caso di accertata impossibilità di costituire l'organo di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 444 del 1994.

2. Nei casi previsti nel comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) la Direzione generale della Giunta regionale, constatata la inottemperanza, assegna un termine, di norma non inferiore a trenta giorni, entro cui adempiere decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, accertata la mancata giustificazione del ritardo, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e la nomina di un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo.

3. Nei casi previsti nel comma 1, lettere *a*) e *b*) resta salva la facoltà della Regione di adottare, anche prima della diffida, provvedimenti cautelari.

4. In caso di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi il Presidente della Giunta regionale dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e la nomina di un commissario cui conferisce l'incarico di riportare in pareggio il bilancio o di provvedere, in via residuale, agli adempimenti funzionali alla fusione con altre aziende ai sensi dell'art. 38 o alla estinzione ai sensi dell'art. 39.

5. Nei casi previsti nel comma 1, lettera *g*) la Direzione generale della Giunta regionale, constatata la inottemperanza, assegna un termine, di norma non inferiore a trenta giorni,

entro cui adempiere decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, accertata la mancata giustificazione del ritardo, nomina un commissario ad acta per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dall'art. 39, commi 2, 3 e 7.

6. Nei casi previsti nel comma 1, lettere *h*) e *i*) il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo.

7. I commissari durano in carica non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo proroga per non più di quarantacinque giorni secondo la disciplina recata dalla legge n. 444 del 1994.

8. Gli incarichi commissariali possono essere rinnovati al medesimo commissario una sola volta. Se alla scadenza del rinnovo permangono i motivi che hanno determinato il commissariamento o la impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario.

9. Ai commissari spetta un compenso mensile lordo pari a un quinto dell'importo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

10. Ai commissari che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede per lo svolgimento delle funzioni proprie.

11. Ai commissari che, in ragione del mandato conferito, si recano fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura determinata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze per gli amministratori comunali ai sensi dell'art. 84, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

12. L'onere del compenso e dei rimborsi ai commissari grava sul bilancio dell'azienda oppure è a carico del bilancio degli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'azienda.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

(Omissis)

13R00205



REGIONE SICILIA

LEGGE 27 marzo 2013, n. 7.

Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane - Gestione provvisoria delle province regionali.

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.

3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per gli organi delle province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 marzo 2013.

CROCETTA

*L'assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
VALENTI

*(Omissi).***13R00223**

LEGGE 10 aprile 2013, n. 8.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 2013)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme in materia di rappresentanza
e doppia preferenza di genere*

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1-bis è sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. *(Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali)*. — 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5»;



b) all'art. 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza»;

c) il comma 2 dell'art. 2-ter è sostituito dal seguente: «2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza»;

d) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza».

2. Al comma 1 dell'art. 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto

del citato comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista».

3. All'art. 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza»;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 2013.

CROCETTA

*L'assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
VALENTI

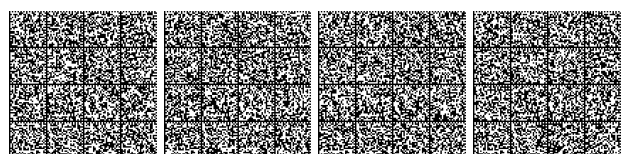
(Omissis).

13R00224

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-020) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

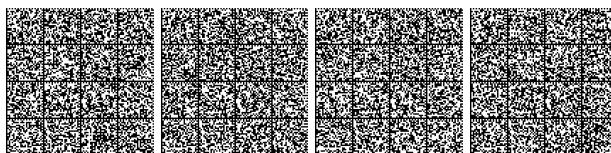
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

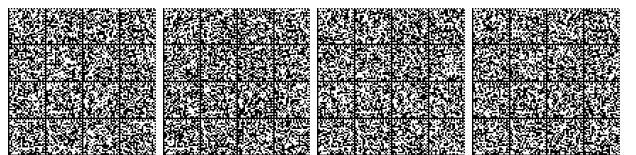
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

